

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 9 ottobre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cammarata, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, De Simone Alberta, Dell'Elce, Delfino, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Miccichè, Molgora, Mussi, Naro, Oliverio, Palma, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ruggieri, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cammarata, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Dell'Elce, Delfino, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Miccichè, Molgora, Mussi, Naro,

Oliverio, Palma, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Ruggieri, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stefani, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 8 ottobre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRANCESCA MARTINI: « Norme per favorire una corretta utilizzazione della rete INTERNET da parte dei minori e introduzione dell'articolo 528-*bis* del codice penale, concernente la pubblicazione sulla rete INTERNET di materiale osceno » (3235);

ERCOLE: « Disciplina della produzione e del commercio dei prodotti fitoterapici » (3236);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SERENA: « Abrogazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione » (3237);

SERENA: « Istituzione di un 'Giorno della memoria' per le vittime di Hiroshima e Nagasaki » (3238);

SERENA: « Abolizione dei caselli autostradali » (3239);

SERENA: « Introduzione dell'articolo 148-*bis* del codice penale, concernente

l'abolizione della pena detentiva per i novantenni e della detenzione in carcere per gli ottantenni » (3240);

DI VIRGILIO: « Interventi per la tutela dei malati di epatite cronica virale » (3241);

ORSINI: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (3242);

PISTONE: « Concessione di un contributo finanziario al Teatro dell'Opera di Roma per interventi di ristrutturazione » (3243).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

NESPOLI ed altri: « Nuova disciplina sul trasporto valori e sul servizio scorta a valori » (2303) *Parere delle Commissioni II, V, IX, X e XI;*

ALBONI ed altri: « Norme per disciplinare l'esposizione del Crocifisso nei pubblici uffici e nelle pubbliche amministrazioni della Repubblica » (3182) *Parere delle Commissioni II, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VI Commissione (Finanze):

SANTORI: « Inclusione dell'acquisto di pubblicazioni scientifiche in materia sanitaria fra le attività volte alla formazione continua dei medici e deducibilità delle relative spese ai fini IRPEF » (3099) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

X Commissione (Attività produttive):

S. 1149. — « Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2031-bis-B) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CAMPA ed altri: « Incentivi per la sostituzione delle caldaie obsolete negli edifici di civile abitazione » (2782) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e XIV.*

XII Commissione (Affari sociali):

BATTAGLIA ed altri: « Istituzione dei corsi di primo soccorso per il personale scolastico » (2920) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con la lettera in data 3 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, per gli esercizi 2000 e 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 102).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 1° ottobre 2002, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea MOLINARI ed altri n. 9/1031/2, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 giugno 2001, concernente la proroga dell'indennità di mobilità in favore dei lavori della Inter-klm e Valbasento e Guido Giuseppe ROSSI ed altri n. 9/1984/74, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, concernente il recupero dei crediti derivanti dall'erogazione di trattamenti di cassa integrazione guadagni.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio

per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Ritiro di una richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il Ministero della difesa, con lettera in data 2 ottobre 2002, ha comunicato di ritirare la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2002 relativo alla acquisizione di una « componente di sorveglianza elettronica aerotrasportata » (138).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1692 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE
2002, N. 195, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI LEGALIZZAZIONE DEL LAVORO IRREGOLARE
DI EXTRACOMUNITARI (APPROVATO DAL SENATO) (3197)**

(A.C. 3197 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-
blea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 e 1.4 Leoni, 1.2 e 1.7 Mascia, 1.3, 1.8 e 1.9 Leoni, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.19 Mascia, 1.13, 1.17 e 1.18 Leoni, 1.24, 1.25 e 1.26 Mascia, 1.28 e 1.29 Leoni, 1.30, 1.31, 1.33 Mascia, 1.32, 1.34 e 1.35 Leoni, 1.36 Sinisi, 1.38 Boato, 1.37, 1.39, 2.1 e 2.4 Mascia, 2.5 Leoni, e sull'articolo aggiuntivo 1.01 Mascia in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3197 — Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Legalizzazione di lavoro irregolare).

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro trenta giorni dalla medesima data, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo compe-

tente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:

a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: « testo unico », approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno;

b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata.

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità per l'imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera *b*), sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato, al fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dell'Unione europea;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

ART. 2.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui all'articolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-*bis*, del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonché le modalità di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 4-*bis* dell'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere *b*) e *g*), della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere *a*) ed *e*), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.

6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi

2-*bis* e 4-*bis*, e 6, comma 4, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista per i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

7. All'atto della consegna della carta d'identità elettronica, di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell'articolo 5, commi 2-*bis* e 4-*bis*, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere *b*) e *g*), della legge 30 luglio 2002, n. 189.

8. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, valutato in euro

1.420.160 per l'anno 2002 ed in euro 5.955.640 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 4 e 5, valutato in euro 1.267.443 per l'anno 2002 ed in euro 1.861.548 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3197 – Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: « entro trenta giorni dalla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data dell'11 novembre 2002 »;

al comma 3, lettera a), dopo le parole: « a tempo indeterminato », sono inserite le seguenti: « ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno »; le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al » e sono soppresse le parole da: « ovvero » fino alla fine della lettera;

al comma 4, primo periodo, è soppressa la parola: « regionale »;

al comma 5, terzo periodo, le parole: « della posizione contributiva della manodopera occupata » sono sostituite dalle seguenti: « della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato »;

al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni »;

al comma 7, primo periodo, dopo le parole: « posizione contributiva » sono inserite le seguenti: « previdenziale ed assistenziale »;

al comma 8:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del

permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera »;

alla lettera b), sono soppresse le parole: « o dell'Unione europea »;

alla lettera c), dopo le parole: « non lo ha commesso » sono inserite le seguenti: « ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, può essere adempiuto fino alla data dell'11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche

relativamente alla procedura di emersione di cui all'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ».

All'articolo 2:

al comma 3, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »; la parola: « modificato » è sostituita dalla seguente: « introdotto » e dopo le parole: « articolo 1, comma 5, » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;

al comma 5, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 6, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al » e le parole: « per i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 4, comma 2 »;

al comma 7, dopo le parole: « di cui all'articolo 36 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al »; le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , secondo modalità stabilite, anche per quanto riguarda l'utilizzazione e la conservazione dei dati e l'accesso alle informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 »;

al comma 8, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 9-bis. Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole: “della manodopera occupata” sono sostituite dalle seguenti: “previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato”.

9-ter. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è sostituito dai seguenti: “I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”.

9-quater. Al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: “sia in relazione alla posizione contributiva” sono inserite le seguenti: “previdenziale e assistenziale”.

9-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle

condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera".

9-*sexies*. Al comma 7, lettera c), dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: "che esclude" fino a: "interessato" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale".

9-*septies*. All'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: "di cui agli articoli 18, 23 e 28," alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "già esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime" ».

All'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario a favore del personale dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato per fronteggiare l'ulteriore attività richiesta per la definizione delle procedure di regolarizzazione di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa nella misura massima di 459.658,20 euro per l'anno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

(A.C. 3197 – Sezione 4)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Legalizzazione di lavoro irregolare).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ha occupato, *aggiungere le seguenti:* anche non continuativamente,

1. 1. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei tre mesi antecedenti la *con le seguenti:* entro tre mesi dalla.

1. 4. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei tre mesi antecedenti la *con le seguenti:* antecedentemente alla.

- * 1. 2. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei tre mesi antecedenti la *con le seguenti:* antecedentemente alla.

- * 1. 3. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la data dell'11 novembre 2002 con le seguenti: novanta giorni dalla medesima data.

- 1. 5.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Prefettura-Ufficio territoriale del Governo con le seguenti: Ufficio territoriale del Governo.

Conseguentemente, ai commi 4, primo periodo, e 5, primo periodo, sostituire le parole: Prefettura-Ufficio territoriale del Governo con le seguenti: Ufficio territoriale del Governo.

- 1. 6.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stranieri che dichiarano di aver esercitato nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farla emergere tramite apposita dichiarazione di emersione da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso l'Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Contestualmente alla dichiarazione di cui al presente comma viene richiesto un permesso di soggiorno per lavoro autonomo di validità pari a due anni. L'Ufficio territoriale del Governo, verificata la ricevibilità e l'attendibilità della dichiarazione nei modi e nei termini di cui al comma 4, invita lo straniero a presentarsi nei modi e nei termini di cui al comma 5 e dispone il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio per lavoro autonomo di validità semestrale rinnovabile alla scadenza per due anni qualora sia verificata la

sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge vigente per l'esercizio di attività di lavoro autonomo. I soggetti di cui al presente comma non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, ferma restando la punibilità per dichiarazioni non rispondenti al vero.

- 1. 8.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stranieri che dichiarano di aver esercitato nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farla emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione da presentare nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso l'ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Contestualmente alla dichiarazione di cui al presente comma viene richiesto un permesso di soggiorno per lavoro autonomo di validità pari a due anni.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: 1.420.160 fino a: 5.955.640 con le seguenti: 2.130.160 per l'anno 2002 ed in euro 8.933.460;

all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole da: 1.267.443 fino a: 1.861.548 con le seguenti: 1.895.160 per l'anno 2002 ed in euro 2.792.322.

- 1. 7.** Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto alla data del 10 giugno 2002, o anteriormente ad essa, a condizione che il rapporto alle dipendenze dello stesso datore di lavoro abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti, possono denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro all'Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione nei termini stabiliti ai commi 1 e 2. Contestualmente alla dichiarazione di cui al presente comma viene richiesto un permesso di soggiorno per lavoro di validità pari a un anno, nel caso in cui lo straniero dichiara che il rapporto di lavoro sia risolto alla data della dichiarazione ovvero che si tratta di rapporto di lavoro a termine di durata inferiore ad un anno, o di due anni nel caso in cui lo straniero dichiara che il rapporto di lavoro è tuttora in atto senza limiti di tempo predefiniti. L'Ufficio territoriale del Governo, eseguiti gli adempimenti di cui al comma 4, convoca le parti nei modi e nei termini di cui al comma 5 e, verificata l'attendibilità della dichiarazione dello straniero, invita il datore di lavoro a sottoscrivere la dichiarazione di cui ai commi 2 e 3, a pena di non applicazione delle cause di non punibilità di cui al comma 6. In caso di rifiuto del datore di lavoro, e ferme restando le eventuali sanzioni nei suoi confronti, l'Ufficio territoriale del Governo può comunque disporre il rilascio del permesso di soggiorno a fronte di dichiarazione di impegno a stipulare un contratto di lavoro da parte di altro datore di lavoro, redatta nei termini di cui al comma 3, lettera a), e contenente i dati di cui al comma 2.

1. 9. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto possono

denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro all'Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2.

1. 10. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno.

1. 12. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: o a tempo determinato.

1. 11. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a tre mesi.

1. 15. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a sei mesi.

* **1. 13.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a sei mesi.

* **1. 14.** Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 700 euro con le seguenti: 20 euro.

1. 17. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 700 euro con le seguenti: 300 euro.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle minori entrate derivanti dalle modificazioni apportate in sede di conversione all'articolo 1, comma 3, lettera b), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 16. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli stranieri richiedenti asilo, anche in caso di rigetto dell'istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato, nonché gli stranieri precedentemente in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, qualora non siano in possesso di passaporto valido e non abbiano ancora ottenuto o dichiarino di non poter ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto o del documento consolare sostitutivo, possono autocertificare la propria identità ai fini del presente decreto, consegnando all'Ufficio territoriale del Governo il permesso di soggiorno precedentemente posseduto, in copia originale o in fotocopia. L'autocertificazione di cui al presente comma, nel caso in cui il permesso di soggiorno non sia posseduto in copia originale, è accettata previo accertamento dell'identità dello straniero presso la questura competente per il suo rilascio.

1. 18 Leoni, Bielli, Soda, Calderola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli stranieri richiedenti asilo, nonché gli stranieri precedentemente in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, qualora non siano in possesso di passaporto valido e non abbiano ancora ottenuto o dichiarino di non poter ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto o del documento consolare sostitutivo, possono autocertificare la propria identità ai fini del presente decreto, consegnando alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo il permesso di soggiorno precedentemente posseduto, in copia originale o in fotocopia. L'autocertificazione di cui al presente comma, nel caso che il permesso di soggiorno non sia posseduto in copia originale, è accettata previo accertamento dell'identità dello straniero presso la questura competente per il suo rilascio.

1. 38. Boato, Sinisi, Mascia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I regolarizzandi, i profughi o i richiedenti asilo, che non abbiano ancora ottenuto il documento consolare sostitutivo, possono autocertificare la propria identità ai fini del presente decreto.

1. 19. Mascia, Boato, Sinisi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al comma 3, lettera a), dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole: « pari all'importo trimestrale » sono sostituite dalle seguenti: « pari alla metà dell'importo trimestrale ».

3-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3-bis, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2002 e in 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-*quater* e 3-*quinquies*.

3-*quater*. All'articolo 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono soppresse;

b) al comma 8, le parole da: « pari a sei mesi per ogni anno solare » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea »;

3-quinquies. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

1. 20. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: di validità pari ad un anno.

* **1. 21.** Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: di validità pari ad un anno.

* **1. 22.** Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1. 23. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: di durata non inferiore fino alla fine del comma.

1. 24. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a tre mesi.

1. 26. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a sei mesi.

1. 25. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato con le seguenti: dello stesso lavoratore.

1. 27. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente decreto non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, di lavoro e di carattere finanziario; sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico in seguito a tali violazioni.

1. 40. Boato, Mascia, Sinisi.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

1. 28. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

1. 29. Leoni, Bielli, Soda, Caldarola, Marone, Amici, Boato, Bressa.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

1. 30. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 8, lettera a), sopprimere il terzo periodo.

1. 31. Mascia, Boato, Bressa, Sinisi.